

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

333° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1989

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
6 ^a - Finanze e tesoro	»	9

Giunte

Elezioni	Pag.	3
----------------	------	---

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	11
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	13
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	16

CONVOCAZIONI	Pag.	17
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1989

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,35.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 64, contro il senatore Corradino Di Stefano, per i reati di cui agli articoli 25, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e agli articoli 635, 674 e 734 del codice penale (violazione di norme sullo smaltimento dei rifiuti, danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento delle bellezze naturali).*

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore Di Stefano che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori De Cinque, Di Lembo e Casoli.

La Giunta unanime rinvia la discussione per acquisire ulteriori elementi di documentazione.

2) *Doc. IV, n. 66, contro il signor Aldo Cervoni, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative).*

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Busseti di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) *Doc. IV, n. 67, contro il senatore Salerno per i reati di cui all'articolo 81 del codice penale e agli articoli 1, ultimo comma, e 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (omessa tenuta di scritture contabili, omesso versamento delle ritenute d'acconto).*

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore Salerno che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori De Cinque, Casoli, Gallo, Ruffino e il Presidente.

La Giunta unanime rinvia la discussione per acquisire ulteriori elementi di documentazione.

4) *Doc. IV*, n. 68, contro il senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa).

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

Intervengono i senatori Di Lembo, Gallo, Busseti, Casoli e il Presidente.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore De Cinque di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLDEDÌ 21 GIUGNO 1989

145^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Maccanico, i sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia Castiglione e per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della Magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi (1822)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

(Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore Murmura che ritiene presenti i requisiti di necessità e di urgenza. Il provvedimento corrisponde alla necessità di dotare gli uffici giudiziari di personale della magistratura e della carriera ausiliaria in relazione alla prossima entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. A riguardo egli suggerisce di ridurre la durata del tirocinio per gli uditori giudiziari e di destinare a funzioni giudiziarie i magistrati che attualmente sono distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il senatore Murmura esprime perplessità sull'articolo 4 del decreto-legge con in quale viene data facoltà ai presidenti di corte d'appello e di tribunale, ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica di assumere transitoriamente autisti con contratto di diritto privato: tale misura rischia di favorire la formazione di personale precario che poi sarebbe destinato ad essere inserito in ruolo. Riservandosi di approfondire tali osservazioni in sede di esame nel merito, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il senatore Maffioletti sottolinea come il provvedimento risponda all'«emergenza giustizia» che ha trovato espressione nel recente sciopero dei

magistrati. Esprime riserve per quanto riguarda l'aumento dei posti destinati al personale rientrante nei profili professionali del conducente di automezzi speciali e dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera: il fabbisogno di tale personale ha, infatti, carattere strutturale e quindi non è opportuno provvedervi attraverso la decretazione d'urgenza. Conclude, tuttavia, esprimendo un parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore Guizzi, che si associa alle considerazioni svolte dal senatore Murmura, il sottosegretario di Stato Castigione ribadisce l'urgenza del provvedimento per quanto riguarda l'assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi. Tale assunzione è collegata strettamente alle esigenze di maggior mobilità dei magistrati in conseguenza dell'istituzione delle nuove preture circondariali.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Murmura di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 232.

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto (1821)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

(Parere alla 9ª Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore Mazzola, il quale rileva che l'adozione del provvedimento in esame è stata determinata dalla eccezionale situazione di siccità che ha inciso sull'annata agraria in corso, pregiudicando anche la produzione primaverile ed estiva. Il decreto-legge prevede, quindi, provvidenze aggiuntive a quelle stabilite dalla legge n. 590 del 1981, in relazione a danni già verificati o che si stanno verificando.

Il senatore Maffioletti esprime perplessità in relazione alla ristretta localizzazione degli interventi previsti dal provvedimento: la siccità è stata infatti un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale.

Esprime comunque parere favorevole sui presupposti di costituzionalità, riservandosi di approfondire in sede di merito tali osservazioni.

Il senatore Mazzola chiede al Governo se le regioni non beneficiarie delle provvidenze disposte con il decreto-legge in esame possano comunque avvalersi degli interventi previsti dalla legge n. 590 del 1981.

Il sottosegretario di Stato Cimino ribadisce la natura aggiuntiva dei benefici introdotti dal provvedimento in esame rispetto alle iniziative che possono assumere le regioni sulla base della predetta legge. È sembrato d'altra parte eccessivo estendere a tutto il territorio nazionale l'intervento d'urgenza, dato che, in relazione alle stesse segnalazioni provenienti dalle regioni e alla misurazione delle precipitazioni atmosferiche, la situazione di maggior gravità interessa le zone meridionali e della provincia di Grosseto.

Dopo un intervento del senatore Maffioletti, il quale ribadisce la riserva sull'incompletezza del provvedimento, la Commissione dà quindi mandato al senatore Mazzola di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 231.

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (1820)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

(Parere alla 13^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore Santini, sottolineando come il fenomeno dell'eutrofizzazione sia ricorrente, soprattutto nell'Adriatico settentrionale, con grave pregiudizio per l'industria turistica. Il provvedimento in esame appare addirittura tardivo, per quanto riguarda il requisito dell'urgenza, e forse insufficiente ad affrontare la gravità della situazione.

Sottolinea l'improprietà delle espressioni «acque demaniali marittime» e «zone marine confinate», contenute nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Si sofferma, quindi, sul merito del provvedimento, ribadendo la necessità, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di monitoraggio dell'eutrofizzazione, di un maggiore coinvolgimento delle regioni.

Conclude proponendo comunque alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il senatore Franchi ritiene il provvedimento tardivo ed insufficiente. Sussistono certamente i requisiti di necessità e di urgenza, soprattutto con riferimento all'inizio della stagione turistica; è evidente d'altra parte che il ricorso alla decretazione d'urgenza appare incongruo, stante l'ormai cronica ricorrenza del fenomeno. Rileva quindi la mancanza di un sistema organico di interventi volti a ridurre l'eutrofizzazione.

Ricorda, altresì, che il Gruppo comunista ha presentato un disegno di legge in materia, che tuttavia non è stato ancora esaminato.

Il senatore Maffioletti esprime perplessità sulla previsione di interventi finanziari (la cui misura risulta indicata nel minimo ma non nel massimo) nelle aree costiere del Mezzogiorno, secondo modalità che sembrano indipendenti dalla necessità.

Il ministro Maccanico ricorda che l'accantonamento dei fondi finalizzati a interventi contro l'eutrofizzazione è una misura di garanzia, nell'eventualità che il fenomeno si verifichi con la stessa intensità degli anni passati. In questo contesto è giustificata la previsione di una somma minima da destinarsi agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno, secondo una precisa richiesta delle regioni meridionali.

Dopo un intervento del senatore Santini, che ritiene il fenomeno dell'eutrofizzazione peculiare all'area dell'alto e medio Adriatico e una precisazione del senatore Lombardi che, invece, ricorda come il fenomeno si sia manifestato localmente anche nelle regioni meridionali, la senatrice Tossi Brutti contesta la formulazione della norma, ribadendo che essa corrisponde ad una concezione arretrata della politica meridionalista.

Dopo brevi interventi dei senatori Maffioletti e Mancino, il ministro Maccanico ricorda la sua posizione di Presidente dell'apposito Comitato misto costituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tale Comitato è composto dai Ministri interessati per materia e dai Presidenti delle regioni che si affacciano sul Mare Adriatico ed è assistito da un consulto tecnico-scientifico, composta da 14 ricercatori esperti nel settore dell'eutrofizzazione, nonché da una segreteria tecnica, composta da 14 tecnici che al medesimo fenomeno

lavorano da anni. Il Comitato e i suoi supporti scientifici e tecnici hanno definito le azioni programmate e coordinate di intervento da adottare nel breve periodo. Risultato immediato di tale iniziativa, che peraltro avrà ulteriori sviluppi nel medio e lungo periodo, è il provvedimento in esame che quindi costituisce un primo esperimento di collaborazione fra Stato e regioni. La sua finalità è quella di mettere a disposizione del Governo una strumentazione utilizzabile nel caso che il fenomeno si verifichi anche in questa stagione con la eccezionale proporzione degli anni scorsi.

Il ministro Maccanico si dichiara comunque disposto ad accogliere i rilievi di natura formale formulati dalla Commissione, nel corso dell'esame di merito.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Santini di redigere un parere favorevole per la Commissione ambiente circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 227.

La seduta termina alle ore 11.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 21 GIUGNO 1989

145^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 12,40.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) (1804)
(Esame e rinvio)

Il relatore Ruffino riferisce sul provvedimento sottolineando, in primo luogo, come con l'articolo 1 si intenda porre rimedio alle difficoltà in cui si sono trovati i contribuenti nel rispettare il termine del 31 maggio per la presentazione della dichiarazione dei redditi: infatti con tale articolo si prevede l'esonero dalle pene pecuniarie e dalle soprattasse previste dalla vigente normativa per coloro che hanno presentato tardivamente la dichiarazione entro il 5 giugno 1989, rimanendo invece ferma l'applicazione degli interessi previsti dalla legge. Con l'articolo 2, invece, viene spostata dal 1° gennaio 1990 in poi l'effetto della norma di cui al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione degli interessi da prestati nell'ambito del reddito di impresa. Invita infine i commissari ad approvare il provvedimento. Il Presidente avverte che è stato presentato da parte del senatore Marniga un emendamento di modifica dell'articolo 26, comma 10, del citato decreto-legge n. 69.

Si apre il dibattito.

Il senatore De Cinque dichiara di ritenere insufficiente il periodo di cinque giorni previsto nell'articolo 1, periodo che dovrebbe essere, di conseguenza, elevato di almeno altri cinque giorni; sarebbe inoltre anche opportuno escludere l'applicazione degli interessi per il ritardato pagamento.

Il senatore Cannata - che ha poi la parola - dopo essersi dichiarato favorevole alle proposte modificative avanzate dal senatore De Cinque (in

particolare l'applicazione degli interessi sarebbe operazione complessa ed antieconomica) deprecia l'atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria che non ha concretamente messo in condizione i contribuenti di rispettare il termine del 31 maggio per la presentazione della dichiarazione dei redditi; a tal fine sarebbe opportuno individuare i reali motivi che hanno provocato il ritardo nella distribuzione dei modelli di dichiarazione.

Il senatore Leonardi, richiamando quanto previsto nell'articolo 2, sottolinea l'opportunità di sospendere l'efficacia anche di altre norme previste nel citato decreto-legge n. 69 del 1989, ed in particolare del comma 12 dell'articolo 26 riguardante le spese di rappresentanza, nonché del comma 1 dell'articolo 30 e del comma 2 dell'articolo 32, quest'ultimo concernente l'elevazione al 30 per cento della ritenuta per alcuni tipi di obbligazioni.

Il presidente Berlanda, dopo aver invitato a formalizzare gli emendamenti preannunciati dal senatore Leonardi, propone di sospendere la seduta per assenza del rappresentante del Governo, che potrà essere presente nel pomeriggio.

Conviene la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 17).

Il presidente Berlanda dichiara di ritenere opportuno un esame attento degli emendamenti preannunciati nella mattinata dal senatore Leonardi ed ora formalizzati, particolarmente concernenti il comma 12 dell'articolo 26, il comma 2 dell'articolo 32 e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 nel testo modificato dalla Camera dei deputati e convertito in legge.

Il sottosegretario De Luca osserva preliminarmente che la questione sollevata riguardo ad alcune specie di obbligazioni, di cui al comma 2 dell'articolo 32 citato, non sembra di grande rilevanza pratica, dato che secondo la formulazione introdotta a suo tempo dal Governo, sono fatte salve le obbligazioni in essere, e quindi l'elevata aliquota colpisce solo eventuali nuove emissioni. Occorre comunque avere presente - sottolinea il Sottosegretario - che, qualunque possa essere l'opinione personale sui singoli punti degli emendamenti presentati dal senatore Leonardi, essi comportano, con il rinvio dell'applicazione di alcune disposizioni del decreto-legge n. 69 al 1° gennaio 1990, una perdita di gettito, non facile da quantificare.

Il presidente Berlanda, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, dichiara di ritenere necessario un parere della 5ª Commissione sugli emendamenti. Detto parere potrebbe anche essere espresso all'Assemblea, poichè peraltro non è indispensabile concludere l'esame nella seduta odierna, sembra opportuno attendere il parere della 5ª Commissione, alla quale verranno immediatamente sottoposti tutti gli emendamenti presentati. L'esame presso la Commissione finanze e tesoro potrà quindi concludersi nella mattinata di mercoledì prossimo.

Il senatore Leonardi dichiara, intervenendo in sostituzione del relatore Ruffino, di condividere il punto di vista del Presidente.

La Commissione, infine, si uniforma alle proposte del Presidente, e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1989

89^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 11,05.

Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1804)

(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce favorevolmente alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale dopo aver ricordato che sul provvedimento la Commissione ha già espresso, il 6 giugno scorso, parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento, manifesta comunque alcune perplessità in ordine al comportamento non completamente lineare tenuto dal Ministero delle finanze in occasione delle vicende che hanno infine condotto all'adozione del provvedimento in oggetto.

Si associa a queste ultime considerazioni il senatore Franchi.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati (1805)

(Parere alla 8^a Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (1820)

(Parere alla 13^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore Santini, il quale sottolinea come il fenomeno dell'eutrofizzazione sia ricorrente, soprattutto nell'Adriatico settentrionale, con grave pregiudizio per l'industria turistica. Il provvedimento in esame è a suo giudizio forse addirittura in ritardo, e probabilmente insufficiente per risolvere la gravità della situazione.

Con particolare riguardo all'articolo 1, comma 4, del provvedimento in conversione, il relatore sottolinea l'improprietà dell'espressione «acque demaniali marittime» richiamando l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e degli articoli 28 e seguenti del codice della navigazione, del demanio marittimo fanno parte il lido del mare, la spiaggia, i porti e le rade, le lagune vive e quelle morte, i canali utilizzabili per uso pubblico marittimo e infine le pertinenze del demanio marittimo stesso. Il mare territoriale, che si estende per 12 miglia marine dalla costa, non fa invece parte del demanio, com'è desumibile dagli articoli 29, 36 e 52 del codice della navigazione, e va dunque considerato come *res communis omnium*, nel senso che non appartiene, dunque, ad alcuno, e tutti possono servirsene.

Il relatore pone inoltre l'esigenza che si chiarisca altresì il significato dell'espressione «zone marine confinate» contenuta nel medesimo comma 4 dell'articolo 1, nel senso di precisare la natura dei confini di tali zone: se per essi, cioè, debbano intendersi i confini del mare territoriale, ovvero i confini del mare Adriatico, ovvero ancora se per «zone marine confinate» debbano intendersi le zone di mare racchiuse dalla terraferma, ossia le lagune.

Si dichiara infine perplesso circa le formulazioni usate all'articolo 1, commi 3 e 4, ed all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge, dove si prevedono riserve di fondi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Tali previsioni gli paiono infatti inopportune, perchè meglio sarebbe garantire il pieno utilizzo del complesso della spesa autorizzata, nel caso essa sia necessaria ai fini della realizzazione degli interventi.

Concorda il presidente Murmura, a parere del quale sarebbe opportuno che il provvedimento prevedesse i soli criteri di ripartizione dei fondi, senza stabilire alcuna riserva.

La Sottocommissione esprime, quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto (1821)

(Parere alla 9^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Mazzola, il quale rileva che il provvedimento prevede l'applicazione, nelle regioni colpite dalla siccità nel corso dell'annata agraria 1988-1989, degli interventi previsti dal fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 590 del 1981, nonchè di altre misure di carattere straordinario, finalizzate a favorire la ripresa economica delle aziende agricole danneggiate.

Con particolare riguardo all'articolo 3, richiama l'attenzione sull'opportunità che il provvedimento non si limiti a prevedere l'importo delle spese gravanti sul fondo di solidarietà nazionale, compito, questo, riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ma disponga altresì la determinazione del tipo di provvidenza da applicarsi; competenza, questa, che lo stesso articolo 70 ha riservato alle regioni.

Il presidente Murmura, intervenendo in particolare sull'articolo 4, sottolinea inoltre l'opportunità che si preveda l'intervento del Fondo interbancario di garanzia, stabilendosi altresì che i mutui ivi previsti vengano prioritariamente concessi a favore dei conduttori diretti.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della Magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi (1822)

(Parere alla 2^a Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che le assunzioni previste all'articolo 4 del decreto-legge non diano luogo alla formazione di nuovo precariato e che si specificino adeguatamente i requisiti necessari per le assunzioni, elencati all'articolo 5, limitando dunque la discrezionalità con cui tali assunzioni possono aver luogo.

La seduta termina alle ore 12,15.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1989

110^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e per il turismo e lo spettacolo Rossi di Montelera.

La seduta inizia alle ore 17,20.

Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati (1805)

(Parere alla 8^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, presidente Andreatta, il quale ricordato il contenuto del provvedimento, emesso per

utilizzare l'apposito accantonamento di fondo globale essendosi esaurita la disponibilità sull'apposito conto corrente di tesoreria; fa presente che per quanto di competenza non dovrebbero sussistere problemi. Tuttavia sarebbe opportuno invitare la Commissione di merito a valutare se non sia meglio passare ad un sistema meno complicato, nel quale siano previsti incentivi esclusivamente per i turisti che si recano nel Mezzogiorno, e il governo a chiarire come si distribuisce l'agevolazione.

Il sottosegretario Rossi di Montelera precisa che l'agevolazione consiste in una tessera magnetica per il pagamento dell'autostrada e in buoni-benzina e varia a seconda della destinazione dell'autovettura. In proposito osserva che la maggior parte del turismo automobilistico estero è indirizzato verso località del Nord e che lo spirito dell'agevolazione è quello di rendere il costo del carburante comparabile con quello medio europeo.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al presidente Andreatta di estendere un parere favorevole con le osservazioni formulate dal relatore stesso.

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della Magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi (1822)

(Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore, presidente Andreatta, il quale, illustrato il provvedimento, fa presente che, per quanto di competenza, non sembrano sussistere problemi, tenuto conto del fatto che la copertura è a carico dell'apposito accantonamento di fondo globale.

Interviene il senatore Sposetti, che osserva che le assunzioni temporanee, di cui all'articolo 4, sono state previste nel bilancio dell'anno in corso, che così risulta gonfiato anche per tener conto dei posti vacanti.

Osserva il presidente Andreatta che le assunzioni previste nella norma in questione sono numericamente cospicue, mentre in bilancio non si possono iscrivere finanziamenti per il pagamento di stipendi nel caso in cui si liberino posti di ruolo prima del 30 aprile. Pertanto, è indispensabile che venga chiarito, nel relativo stato di previsione, eventualmente con una nota da aggiungere al capitolo di bilancio, se si intende utilizzarne parte per finanziare nuove assunzioni. A tale proposito propone di emettere parere favorevole con osservazioni e di evidenziare la questione sopra esposta in una lettera da inviarsi ai Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

Il sottosegretario Pavan concorda con le osservazioni del presidente Andreatta ed auspica che nel prossimo bilancio venga precisato, relativamente al personale, quale sia l'entità di quello in servizio e quale il numero dei posti vacanti.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al presidente Andreatta di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale

siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto (1821)

(Parere alla 9^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, presidente Andreatta, il quale fa presente, per quanto di competenza, che l'unico punto da accertare riguarda la consistenza del fondo di tesoreria imputato a copertura. Probabilmente sarebbe stato sufficiente provvedere con atto amministrativo, evitando di ricorrere ad un decreto-legge, essendo la finalità in questione già contemplata nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 590 del 1981.

Il sottosegretario Pavan precisa che sussistono, in tale Fondo, risorse finanziarie destinabili al provvedimento all'esame.

Il senatore Sposetti chiede chiarimenti relativamente al fatto che sono già stati emessi decreti di definizione delle aree colpite, prima dell'operatività stessa del decreto-legge, mentre il senatore De Cinque osserva che è indispensabile circoscrivere le aree tempestivamente, mentre l'erogazione delle provvidenze costituisce operazione successiva.

Il presidente Andreatta propone l'emissione di un parere favorevole, nel quale si esorti la Commissione di merito a invitare il Governo a chiarire, dandone comunicazione successiva alla Commissione bilancio, il motivo per cui, nel caso in specie, si è fatto ricorso ad atto legislativo e non amministrativo.

Dopo che il senatore Sposetti ha osservato che sarebbe opportuno sentire il parere del Ministro dell'agricoltura in merito a tale questione, la Sottocommissione concorda con la proposta del presidente Andreatta.

Conversione in legge del decreto legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare adriatico e per l'eliminazione degli effetti (1820)

(Parere alla 13^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, presidente Andreatta, il quale fa osservare che, per quanto di competenza, rimane da chiarire il motivo per cui si utilizzino 15 miliardi del capitolo 7101, soprattutto in relazione al fatto che si tratta di somme transitate nel conto residui e rese successivamente libere.

Per quanto poi riguarda l'utilizzo delle disponibilità del capitolo 7759, si tratta di capire anzitutto la compatibilità con i programmi del Mezzogiorno e in secondo luogo con il fatto che venga utilizzato un capitolo prima dell'assestamento.

Il sottosegretario Pavan osserva innanzitutto che è possibile l'utilizzazione di un capitolo prima dell'assestamento, ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 11-ter della legge n. 362 del 1988, ossia quando contemporaneamente si opera una corrispondente riduzione della precedente autorizzazione di spesa.

Ad avviso del senatore Sposetti tuttavia tale facoltà non è consentita prima dell'assestamento. L'oratore osserva inoltre che il capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente è riferito al 1988, mentre manca analogo capitolo nel bilancio 1989, essendo previsto un capitolo (7701) che reca uno stanziamento per sola cassa di 1 miliardo. Pertanto sembra che si sia operato un trasferimento di residui in modo improprio.

Il presidente Andreatta osserva, poi, e relativamente all'utilizzazione dei fondi relativi alla legge n. 64, che sarebbe opportuno evitare di utilizzare procedure difformi rispetto a quelle della legge in questione, dando luogo a trasferimenti a diverso titolo.

Il sottosegretario Pavan precisa in merito, che se si fosse adottato un criterio diverso di copertura si sarebbero dovute escludere dagli interventi in questione le regioni meridionali.

Il presidente Andreatta propone conclusivamente, l'espressione di un parere favorevole, nel quale si osservi tuttavia, per quanto concerne l'utilizzazione del capitolo n. 7101, che nel bilancio per il 1989 l'autorizzazione di cassa ad esso riferita è zero, mentre è prevista una autorizzazione di cassa di 1 miliardo in altro capitolo, che reca la medesima finalizzazione. Pertanto l'Amministrazione non può effettuare i relativi pagamenti a valere sul capitolo 7101, a meno che non si provveda a variare la cassa nel bilancio di assestamento approvato dal Parlamento.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 18,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Cinque, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria (1519): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 9^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto (1821): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 22 giugno 1989, ore 10,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati (1805).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 22 giugno 1989, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna.
- Proposta di nomina del Presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Gaslini di Genova.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto ricovero e cura degli anziani di Ancona.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ospedale Maggiore di Milano.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto tumori di Milano.
- Proposta di nomina del Presidente del Policlinico S. Matteo di Pavia.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per l'infanzia dell'Ospedale Burlo Garofalo di Trieste.

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto C. Besta di Milano.
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ospedale oncologico di Bari.
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di ricerca sul cancro di Genova.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 22 giugno 1989, ore 11

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (1820).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 22 giugno 1989, ore 9

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, dei rappresentanti delle Regioni interessate dal fenomeno di eutrofizzazione del mare Adriatico;
 - II. Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti» (A.S. 1820);
 - III. Proposta di indagine conoscitiva sulle forme di governo regionale.
-